

**Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo
Sviluppo Economico Sostenibile
(ENEA)**

*Schede per la contrattazione collettiva integrativa
del personale non dirigente*

quadriennio 2006 – 2009

PROSPETTI REDATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 40BIS D.L. VO N. 165/2001



INDICE

1.	ASPETTI DI CARATTERE GENERALE.....	4
2.	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	6
3.	ANALISI DEGLI ONERI FINANZIARI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO	14
❖	<i>NORME DI OMOGENEIZZAZIONE</i>	14
❖	<i>Art. 1 – Servizi aziendali</i>	14
❖	<i>Art. 2 - Comitato pari opportunità</i>	14
❖	<i>Art. 3 - Ferie</i> 14	
❖	<i>Art. 4 - Assenze non retribuite</i>	14
❖	<i>Art. 5 - Congedi per motivi di studio o di collaborazione ad attività industriale o di ricerca...</i>	15
❖	<i>Art. 6 - Aspettativa per diversa attività lavorativa</i>	15
❖	<i>Art. 7 - Recesso dal rapporto di lavoro</i>	15
❖	<i>Art. 8 - Mutui edilizi e prestiti personali</i>	15
❖	<i>Art. 9 - Trattamenti assicurativi</i>	16
❖	<i>Art. 10 - Assicurazioni integrative</i>	16
❖	<i>Art. 11 – Permessi brevi a recupero per chiusure delle sedi di lavoro dell’Agenzia</i>	16
❖	<i>Art. - 12 Trattamento di trasferta in Italia ed all'estero</i>	16
❖	<i>Art. 13 - Trattamento di sede estera e di trasferimento</i>	17
❖	<i>Art. 14 - Stipendio tabellare ai fini della determinazione delle tabelle di equiparazione</i>	17
❖	<i>Art. 15 - Tabella di equiparazione</i>	19
❖	<i>Art. 16 - Norma transitoria di primo inquadramento</i>	20
❖	<i>Art. 17 – Disposizioni finali</i>	20
❖	<i>CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2011</i>	22
❖	<i>Art. 1 – Risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale ENEA</i>	22
❖	<i>Art. 2 – Utilizzo risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale ENEA</i>	22
❖	<i>Art. 3 - Disapplicazione degli istituti contrattuali ENEA</i>	22
❖	<i>Art. 4 – Trattamento accessorio per il personale dal IV al VIII livello</i>	23
❖	<i>Artt. 5, 6, 7 e 8 – Modalità e criteri di determinazione e corresponsione di specifiche indennità ENEA</i>	23
❖	<i>Art. 9 Valori dell’indennità di ente annuale e mensile</i>	23
❖	<i>Art. 10 - Modalità di utilizzazione dei residui</i>	24
❖	<i>Art. 11 - Trattamento accessorio per il personale dal I al III livello</i>	25
❖	<i>Art. 12 - Valori dell’indennità di valorizzazione professionale e valori dell’indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo</i>	25
❖	<i>Art. 13 - Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo ed indennità di responsabilità professionale</i>	26
❖	<i>Art. 14 - Indennità specifiche per il personale ENEA</i>	26

❖	Art. 15 - Modalità di utilizzo dei residui.....	26
❖	Art. 16 - Clausola di salvaguardia.....	26
4.	RIEPILOGO DEGLI ONERI CONTRATTATTUALI COMPLESSIVI.....	28

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.

1. ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

In data 18.12.2010, è stato sottoscritto dai rappresentanti dell'ENEA e delle Organizzazioni Sindacali il Contratto Integrativo ex art. 26 del CCNL Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione (d'ora in avanti EPR).

Tale Contratto consente all'ENEA di transitare da un Contratto collettivo stipulato ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 165\2001 al contratto degli enti di Ricerca, con un diverso accordo sottoscritto secondo i principi di detto comparto.

Il presente documento è redatto al fine di consentire la verifica degli oneri finanziari derivanti dal contratto collettivo nazionale integrativo, nonché la loro compatibilità economica con i vincoli risultanti dal contratto collettivo nazionale EPR e con quelli connessi agli strumenti di programmazione annuale e pluriennale in conformità con quanto stabilito dall'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010. A tale fine sono illustrati gli effetti finanziari che attengono la quantificazione della spesa del Contratto Integrativo ENEA e gli effetti di tipo "economico" al fine di porre in luce le dinamiche di omogeneizzazione della normativa dei due comparti coinvolti nell'operazione.

L'articolo finale delle norme di omogeneizzazione opera un rimando alla disciplina del comparto EPR, che non viene espressamente menzionata nel contenuto dell'articolato. La ragione di tale disposizione trae origine dalla superfluità di riprodurre nel contratto integrativo le medesime norme, già contenute nei CC.NN.LL. EPR e nelle disposizioni di legge di riferimento, che dovranno regolamentare il rapporto di lavoro presso l'ENEA e che si considerano non derogabili dalla contrattazione integrativa.

In particolare, nell'ambito di operatività della norma di rinvio ricadono, a solo titolo esemplificativo, istituti quali: orario di lavoro, ferie, congedi, periodi sabbatici, mobilità tra profili, l'intera materia delle relazioni sindacali.

Di rilievo appare essere la diversità di disciplina tra i due comparti relativamente proprio a orario di lavoro e ferie. Infatti, il transito dal contratto collettivo ENEA a quello EPR determina una riduzione dell'orario settimanale dalle originarie 37 ore alle 36 ore del com-

parto EPR e le giornate di ferie di competenza passano dai 31 gg. del contratto ENEA ai 28 gg. e 26 (per i neoassunti fino a tre anni di servizio) gg. di quelli del comparto EPR.

2. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

- 2.1 Le disponibilità finanziarie derivano da quanto stabilito dal CCNL-EPR come cornice economico-finanziaria all'interno della quale l'ENEA può definire gli accordi integrativi con le Organizzazioni sindacali.

Analogamente ai contratti collettivi di comparto, l'ex-CCNL-ENEA 1998/2001 ha istituito un "Fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività" con diverse fonti di finanziamento, in modo da garantire una visione complessiva delle disponibilità su cui può fare affidamento la contrattazione integrativa.

In applicazione della legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), le risorse finanziarie di tale fondo sono limitate a quanto certificato per l'anno 2004 pari a € 17.921.142. Le suddette risorse, in base a quanto stabilito dall'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133 del 06.08.2008, devono essere ridotte di un importo del 10% ad eccezione di quanto destinato al finanziamento dell'Indennità di Ente annuale che, in base all'art. 60 dell'ex-CCNL-ENEA 1998/2001 è considerato elemento fondamentale della retribuzione del personale ENEA. Tale riduzione è quantificata in € 1.687.262.

Tale fondo è stato incrementato dal successivo CCNL-ENEA 2002/2005 e dal CCNL-EPR 2006/2009. Inoltre, analogamente a quanto effettuato nei contratti di comparto, a far confluire i risparmi della RIA e dei superminimi del personale cessato a decorrere dall'anno 2002.

Per l'anno 2009 le risorse finanziarie "storiche" del fondo risultano ammontare a € 21.731.505 come dettagliato nella successiva tabella 1.

Tabella 1		COSTITUZIONE FONDO ANNO 2009	
Riferimento normativo		Importi	
RISORSE STORICHE			
Risorse storiche ENEA al 2004		€ 17.921.142	
Riduzione art. 67 L. 133/2008 (Vedi nota P.C.M.)		-€ 1.687.262	
Art. 5 CCNL-ENEA biennio economico 2004-2005			
	0,50% Monte Salario 31.12.2003	€ 567.210	
	0,06% Monte Salario 31.12.2003 Incremento Ind. Ente	€ 63.270	
Art. 7 CCNL-ENEA biennio economico 2004-2005			
	comma 2 Recupero adeguamento livello ingresso "Collaboratori"	€ 39.101	
Art. 29 CCNL-EPR biennio economico 2006-2007			
	comma 1 0,50% Monte Salario 31.12.2005 (2/13)	€ 577.551	
	Risparmi di RIA e Superminimi su Cessati	€ 4.250.493	
Totale RISORSE STORICHE		€ 21.731.505	

A tali risorse si aggiunge un residuo non utilizzato degli anni precedenti che ammonta a € 4.846.759 derivante dal recupero delle somme di anni precedenti di trattamento accessorio erogate al personale ENEA comandato presso altre Amministrazioni e Organismi, il cui onere è a totale carico degli stessi. A tali risorse si devono aggiungere le risorse del fondo 2008 destinate all'applicazione di istituti del Contratto Integrativo ENEA 2002/2005, che si è iniziato ad erogare nel corso del 2010 e che ammontano a € 4.680.000, per un residuo complessivo di € 9.526.759.

Per l'anno 2009, per l'applicazione degli istituti contrattuali finanziati dal fondo si sono utilizzate risorse per un totale di € 18.867.999 (tabella 2). Pertanto il residuo non utilizzato cresce a € 7.710.265 a cui si deve aggiungere la somma di € 4.680.000, per un residuo complessivo di € 12.390.265.

Tabella 2		UTILIZZAZIONE FONDO ANNO 2009
SPESE		
Riferimento normativo		Importi
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001		
comma 2 lett.a)	Pagamento "Progressione Professionale" (EAR Dinamico)	€ 5.231.069
comma 2 lett.b)	Pagamento Indennità di Responsabilità e Risultato	€ 409.676
comma 2 lett.c)	Premi Produttività	€ 0
comma 2 lett.d)	Pagamento Straordinari	€ 1.591.256
comma 2 lett.e), h)	Pagamento Indennità	€ 1.642.768
comma 2 lett.g)	Pagamento Elemento Sostitutivo Straordinario	€ 1.443.325
comma 2 lett.j)	Pagamento Indennità di Ente	€ 1.048.519
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001/artt. 30 e 31 CCNI 2002-2005		
	Progressioni Verticali e Progressioni Economiche nei livelli	€ 7.501.386
TOTALE SPESE		€ 18.867.999

Per l'anno 2010 la costituzione del fondo è stata determinata partendo dalle risorse storiche definite per l'anno 2009 (le risorse del 2004 detratto il 10% previsto dall'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008) e aggiungendo i risparmi derivati dalla RIA e superminimi del personale cessato nel 2009. Il fondo risulta essere di € 22.320.007 come riportato nella tabella 3.

Tabella 3		COSTITUZIONE FONDO ANNO 2010
Riferimento normativo		Importi
RISORSE STORICHE		
Risorse storiche ENEA al 2009		€ 21.731.505
	Risparmi di RIA e Superminimi su Cessati	€ 588.502
Totale RISORSE STORICHE		€ 22.320.007

L'utilizzo del fondo per l'anno 2010, per l'applicazione degli istituti contrattuali, è stato determinato in di € 20.761.267 (tabella 4). Tale spesa comprende anche l'erogazione di € 3.080.000 relativa all'applicazione di parte degli istituti previsti dal Contratto Integrativo ENEA 2002/2005. La somma di € 1.600.000 per "Premi di Produttività e Incentivazione", di cui è in corso la procedura di valutazione, sarà erogata nel corso del 2011. Pertanto, al residuo non utilizzato risultante di € 9.269.006 si deve considerare la cifra stanziata per i premi di € 1.600.000 per ottenere un residuo complessivo di € 10.869.006.

Tabella 4		UTILIZZAZIONE FONDO ANNO 2010	
SPESE			
Riferimento normativo		Importi	
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001			
comma 2 lett.a)	Pagamento "Progressione Professionale" (EAR Dinamico)	€ 6.282.770	
comma 2 lett.b)	Pagamento Indennità di Responsabilità e Risultato	€ 509.604	
comma 2 lett.c)	Premi Produttività	€ 0	
comma 2 lett.d)	Pagamento Straordinari	€ 1.418.153	
comma 2 lett.e), h)	Pagamento Indennità	€ 1.605.923	
comma 2 lett.g)	Pagamento Elemento Sostitutivo Straordinario	€ 1.560.569	
comma 2 lett.j)	Pagamento Indennità di Ente	€ 940.141	
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001/artt. 30 e 31 CCNI 2002-2005			
	Progressioni Verticali e Progressioni Economiche nei livelli	€ 8.444.107	
TOTALE SPESE		€ 20.761.267	

In considerazione che le norme di omogeneizzazione del personale ENEA negli istituti contrattuali del Comparto EPR previste dal presente Contratto integrativo hanno efficacia giuridica dal 30.12.2010, per tale contrattazione integrativa si sono prese a riferimento, per il pagamento del trattamento accessorio del personale, le risorse del fondo l'ENEA per l'anno 2011.

- 2.2 Analogamente ai contratti collettivi degli altri Enti e Istituzioni del comparto EPR, si sono dovute ripartire le risorse tra il trattamento accessorio previsto per il personale ENEA, attualmente inquadrato nei livelli economici 9 – 9.2, che sarà inquadrato nei profili di “Ricercatore” o “Tecnologo” livelli I-III e il restante personale, attualmente inquadrato nei livelli economici ENEA 4 – 8, che sarà inquadrato nei livelli dal IV all’VIII.

In considerazione della numerosità del personale e gli istituti contrattualmente previsti, si è stabilito, con le OO.SS., di destinare il 48 % delle risorse storiche al 2010 del fondo ENEA per la costituzione del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale che sarà inquadrato nei livelli dal IV all’VIII per un importo di € 10.196.368. A tale importo si aggiunge la cifra di € 218.119 quale risparmio della RIA e del superminimo del personale cessato che sarebbe stato inquadrato nei suddetti livelli.

Il fondo per l'anno 2011 per il trattamento accessorio del personale che sarà inquadrato nei livelli IV-VIII è di € 10.414.487 (Tabella 5).

Tabella 5		COSTITUZIONE FONDO ANNO 2011	
Riferimento normativo			Importi
RISORSE STORICHE			
Risorse storiche ENEA al 2010 (parte riservata al tratt. acc. liv 4-8.2)			€ 10.196.368
Risparmi di RIA e Superminimi su Cessati 4 - 8,2 anno 2010			€ 218.119
Totale RISORSE STORICHE			€ 10.414.487

A tale fondo viene fatto confluire un importo di € 4.449.123 pari al 48% del residuo non utilizzato negli anni precedenti a cui si somma un importo di € 550.000 per la corresponsione dei premi relativi al CCNI – ENEA 2002/2005.

Rimangono a carico di tale fondo gli importi erogati annualmente al personale in servizio che ha beneficiato di “Progressione Professionale” e sviluppi di carriera in base all’applicazione di istituti previsti dai CC.NN.LL.-ENEA 1998/2001 e 2002/2005. Pertanto l’utilizzo concordato per l’anno 2011 prevede (Tabella 6):

- Per il pagamento della “Progressione Professionale” € 1.408.189;
- Per il pagamento delle “Progressioni Verticali” ed “Economiche “ previste dai CC.NN.LL.-ENEA 1998/2001 e 2002/2005 € 2.095.570;
- Per il pagamento delle norme transitorie e di 1° inquadramento € 180.000;

- Per il pagamento di tutti gli istituti previsti come trattamento accessorio € 6.730.728.

Tabella 6		UTILIZZAZIONE FONDO ANNO 2011	
SPESE			
Riferimento normativo		Importi	
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001			
comma 2 lett.a)	Pagamento "Progressione Professionale" (EAR Dinamico)		€ 1.408.189
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001/artt. 30 e 31 CCNI 2002-2005			
	Progressioni verticali e Progressioni Economiche nei livelli		€ 2.095.570
CONTRATTO INTEGRATIVO 2006-2009			
<u>Personale livelli IV-VIII</u>			
1.a - Lavoro straordinario			€ 200.000
1.b - Indennità specifiche ENEA			€ 683.053
1.c - Indennità di Ente annuale			€ 2.171.755
1.c - Indennità di Ente Mensile			€ 3.670.920
1.d - Indennità di posizione			€ 5.000
1.e - Produttività			€ 0
2.b - Indennità di responsabilità			€ 0
3 - NORME TRANSITORIE			€ 180.000
(a) TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE			€ 10.414.487

Con i residui a disposizione le parti hanno concordato che almeno € 1.600.000 sia erogato come premio per l'anno 2010.

- 2.3 Il restante 52% va a confluire nelle disponibilità di bilancio ENEA a copertura delle spese relative al trattamento accessorio del personale che sarà inquadrato nei livelli EPR dal I al III. per un importo di € 12.123.640. A tale importo si aggiunge la cifra di € 1.188.470 quale risparmio della RIA e del superminimo del personale cessato che sarebbe stato inquadrato nei suddetti livelli.

Confluisce nelle disponibilità di bilancio anche un importo di € 4.819.883 pari al 52% del residuo non utilizzato negli anni precedenti a cui si somma un importo di € 1.050.000 per la corresponsione dei premi relativi al CCNI – ENEA 2002/2005.

L'importo complessivo garantirà anche il finanziamento degli importi erogati annualmente al personale in servizio che ha beneficiato di "Progressione Professiona-

le" e sviluppi di carriera in base all'applicazione di istituti previsti dai CC.NN.LL.- ENEA 1998/2001 e 2002/2005.

Le successive tabelle 7 e 8 riassumono gli importi confluiti a bilancio e gli impegni previsti per l'anno 2011.

Tabella 7 RISORSE CONFLUITE IN BILANCIO ANNO 2011	
Riferimento normativo	Importi
RISORSE STORICHE	
Risorse storiche ENEA al 2004 aggiornate fino al 2010 (parte riservata al tratt. acc. liv 9-9.2)	€ 12.123.640
Risparmi di RIA e Superminimi su Cessati 9 - 9,2 anno 2010	€ 1.188.470
Totale RISORSE STORICHE	€ 13.312.110
52% Residuo non utilizzato anni precedenti	€ 4.819.883
TOTALE	€ 18.131.992

Tabella 8 SPESE PREVISTE ANNO 2011	
Riferimento normativo	Importi
Art. 65 ex-CCNL-ENEA 1998-2001	
comma 2 lett.a) Pagamento "Progressione Professionale" (EAR Dinamico)	€ 4.414.752
Art. 50 ex-CCNL-ENEA 1998-2001/artt. 30 e 31 CCNI 2002-2005	
Progressioni verticali e Progressioni Economiche nei livelli CONTRATTO INTEGRATIVO 2006-2009	€ 5.423.211
<u>Personale livelli I-III</u>	
1.a - Indennità valorizzazione professionale	€ 2.510.538
1.b - Indennità di Oneri Specifici	€ 550.940
1.d - Indennità di responsabilità professionale	€ 412.669
NORME 1° INQUADRAMENTO	€ 0
Totale	€ 13.312.110
1.c - Indennità di Direzione	€ 100.000
1.d - Indennità di responsabilità professionale	€ 600.000
1.e - Specifiche indennità ENEA	€ 500.000
TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE	€ 14.512.110

- 2.4 Oltre alle risorse definite nei punti precedenti, si possono quantificare alcuni risparmi delle spese di personale che possono essere utilizzate a copertura di alcuni istituti del CCNL-EPR differenti da quelli in essere per il personale ENEA quali: orario di lavoro, ferie, congedi, periodi sabatici, mobilità tra profili, l'intera materia delle relazioni sindacali.

Tali risparmi sono:

- Il differenziale tra la retribuzione minima tabellare prevista per il livello d'ingresso nei profili professionali ENEA e la retribuzione tabellare in godimento all'atto della cessazione dal servizio e derivante da uno sviluppo di carriera non finanziato dal fondo.

Per tali risparmi, riferiti al personale cessato dal 2005 in poi, si stima un importo di circa € 5.300.000;

- La riduzione della dotazione organica del personale dirigente per un importo di circa € 2.500.000;
- La rimodulazione e razionalizzazione di servizi e istituti contrattualmente previsti per un importo di circa € 1.500.000.

3. ANALISI DEGLI ONERI FINANZIARI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

❖ NORME DI OMOGENEIZZAZIONE.

❖ Art. 1 – Servizi aziendali

L'articolo è finalizzato ad assicurare i servizi aziendali quali il trasporto sul luogo di lavoro, l'asilo nido e la mensa, compatibilmente con le dimensioni e la dislocazione geografica dei Centri ENEA, salvo contrattare, con le OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto, modalità sostitutive dei suddetti servizi al fine di realizzare economie di gestione.

❖ Art. 2 - Comitato pari opportunità

L'articolo prevede che, nelle more dell'attuazione dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n.183, il Comitato per le Pari Opportunità, continui la propria attività, secondo la disciplina del CCNL ENEA 1994\1997.

❖ Art. 3 - Ferie

L'articolo stabilisce che, a partire dal 30-12-2010, le ferie maturate e non godute, ai sensi del CCNL ENEA 2002\2005, si cumulano con quelle per l'anno 2011 e vanno godute entro il 30.06.2012, al fine di consentire la fruizione delle stesse secondo la disciplina vigente.

❖ Art. 4 - Assenze non retribuite

L'articolo prevede la possibilità per il dipendente di assentarsi per motivi personali, utilizzando permessi orari non retribuiti nel limite massimo di 15 giorni annui, previa autorizzazione del Responsabile dell'Unità di appartenenza. L'importo corrispondente alle assenze effettuate, calcolato sulla base della retribuzione oraria, viene detratto, di norma, dalla retribuzione del secondo mese successivo al verificarsi dell'assenza.

❖ **Art. 5 - Congedi per motivi di studio o di collaborazione ad attività industriale o di ricerca**

L'articolo è finalizzato a favorire la mobilità nazionale e internazionale dei ricercatori e tecnologi stabilendo periodi di congedo per motivi di studio o di collaborazione ad attività industriale o di ricerca per una durata non superiore a due anni, eventualmente prorogabili per un uguale periodo, e in casi eccezionali per una durata sino a dieci anni. Tale istituto, da tempo invalso nella disciplina contrattuale dell'ENEA, è stato conservato per garantire la specificità dell'Agenzia.

❖ **Art. 6 - Aspettativa per diversa attività lavorativa**

L'articolo è finalizzato a favorire, attraverso un periodo di aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza di anzianità, per il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia domanda e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Agenzia, la realizzazione di un'esperienza di diversa attività lavorativa, anche in campo professionale e imprenditoriale, e per il tempo necessario per il superamento di un periodo di prova; siffatto istituto riprende per grandi linee il disposto di cui all'art. 18 del D.Lgs. 04.11.2010 n. 183.

❖ **Art. 7 - Recesso dal rapporto di lavoro**

L'articolo richiama la disciplina del recesso ad nutum ex art. 2118 c.c. e del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., disponendo una specifica procedura per quest'ultimo.

❖ **Art. 8 - Mutui edilizi e prestiti personali**

L'articolo conferma il previgente istituto ENEA che favorisce l'erogazione al personale di mutui edilizi nel quadriennio di vigenza del contratto per l'acquisto, la costruzione, l'estinzione di mutui a tasso non agevolato, la surrogazione, l'esecuzione di lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra dipendenti dell'Agenzia, disciplinandone, inoltre, le modalità di estinzione.

❖ **Art. 9 - Trattamenti assicurativi**

La norma contrattuale ripropone, in termini sostanzialmente speculari, l'art. 62 del CCNL ENEA 1994\1997 Area TA garantendo, al personale professionalmente esposto, la copertura assicurativa in caso di particolari patologie e sempre che non sia riconosciuto dall'INAIL il relativo indennizzo. Si conviene, inoltre, di valutare l'eventualità di implementare la copertura assicurativa in caso di decesso del dipendente in costanza di rapporto di lavoro.

❖ **Art. 10 - Assicurazioni integrative**

La norma contrattuale ripropone, in termini sostanzialmente speculari, l'art. 64 del CCNL ENEA 1994/1997 Area TA, garantendo al personale la persistenza di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Tale istituto è ricompreso tra i benefici sociali e assistenziali finanziati con l'accantonamento dell'1% delle spese di personale.

❖ **Art. 11 - Permessi brevi a recupero per chiusure delle sedi di lavoro dell'Agenzia**

La norma consente ai dipendenti di utilizzare permessi brevi a recupero nel caso delle periodiche chiusure delle sedi dell'Agenzia, fermo restando la necessità di smaltire prima le ferie già maturate in numero pari o superiore a 15 giorni.

❖ **Art. - 12 Trattamento di trasferta in Italia ed all'estero**

La norma contrattuale ripropone i principi generali di cui all'art. 49 CCNL ENEA 1994 / 1997 Area TA, riproducendo, quanto ai primi tre commi, la lettera del CCNL ENEA citato. Con il quarto comma, diversamente, si uniforma il trattamento delle trasferte in Italia ed all'estero, di durata superiore ai trenta giorni, a quello previsto per le trasferte inferiori ai trenta giorni. Ad oggi, quindi, si procede con il trattamento a piè di lista, che consente un controllo maggiore dell'esborso erariale. Inoltre, si

è confermato l'importo, attualizzato in Euro, per le spese di vitto ed di alloggio previsti nel CCNL ENEA più volte citato.

❖ **Art. 13 - Trattamento di sede estera e di trasferimento**

La disciplina stabilita nella norma ripropone, in termini speculari, la normativa contrattuale di cui agli artt. 50 e 51 del CCNL ENEA 1994/1997 Area T.A., operando un aggiornamento ed una attualizzazione della materia, con riferimenti alle disposizioni di legge vigenti.

❖ **Art. 14 - Stipendio tabellare ai fini della determinazione delle tabelle di equiparazione**

Dovendo provvedere ad approntare una piattaforma sulla base della quale operare le tabelle di equiparazione per il personale ricercatore e tecnologo, l'articolo provvede ad accorpate varie voci stipendiali nel novero dello stipendio tabellare dei dipendenti dell'ENEA. Pertanto, il minimo tabellare, l'EAR fisso, l'EAR dinamico e la RIA già in godimento costituiscono le basi di raffronto con la corrispondente retribuzione tabellare delle varie fasce retributive previste nel comparto EPR. Nella successiva tabella 9 è riportato il confronto tra le retribuzioni tabellari ENEA come sopra definito e in godimento al 30.12.2010 e le retribuzioni tabellari EPR. Dalla tabella si evince che soltanto per taluni dipendenti (circa una decina) non è possibile l'inquadramento al I livello EPR. Tale personale, in applicazione di quanto previsto nel 2° periodo del comma 1, sarà inquadrato al livello II.

Tabella 9

PROFILO PROFESSIONALE ENEA	Livello ENEA	RETR DI RIFERIMENTO ENEA in godimento al 30.12.2010			PROFILO PROFESSIONALE EPR	Livello EPR	RETR. TABELLARE EPR
		MIN	MEDIA	MAX			
RICERCATORE ENEA TECNOLOGO ENEA	9.2	45.136,56	53.372,52	68.986,32	DIRIGENTE DI RICERCA E DIRIGENTE TECNOLOGO	I	47.781,49
	9.1	37.543,20	43.198,61	54.158,28	PRIMO RICERCATORE E PRIMO TECNOLOGO	II	37.025,48
	9	31.060,32	33.219,63	47.728,80	RICERCATORE E TECNOLOGO	III	29.017,94

Mentre, per il personale che presenta retribuzioni superiori ai tabellari EPR la differenza retributiva è utilizzata per l'inquadramento nelle varie retributive fasce previste. L'eventuale assegno "ad personam" è valutato come tempo di permanenza nella

fascia retributiva assegnata e sarà riassorbito all'atto del passaggio di fascia stipendiale.

Per il personale non inquadrato come ricercatore o tecnologo, invece, lo stipendio tabellare è costituito dal solo trattamento minimo tabellare ENEA, secondo le regole dettate dall'art. 27 del CCNL EPR quadriennio normativo 2006-2009 e art. 9 biennio economico 2008\2009. L'elemento aggiuntivo di retribuzione, parte fissa e parte dinamica, è, invece, incluso nella retribuzione individuale di anzianità (RIA).

Tabella 10

PROFILO PROFESSIONALE ENEA	Livello ENEA	RETR DI RIF. ENEA al 30.12.2010	PROFILO PROFESSIONALE EPR	Livello EPR	RETR TABELLARE EPR
FUNZIONARIO ENEA	8 2	28.086,40	FUNZIONARIO DI AMM.NE	IV super 2	27.510,73
	8 1	26.808,36		IV super 1	26.404,72
	8	25.189,92		IV	25.298,71
COLLABORATORE TECNICO	8 2	28.076,40	CTER	IV super 2	27.510,73
	8 1	26.808,36		IV super 1	26.404,72
	8	25.189,92		IV	25.298,71
	7	23.129,16		V	22.977,49
	6	20.966,64		VI	21.050,63
COLLABORATORE DI AMM.NE E GESTIONE	8 2	28.076,40	COLLABORATORE DI AMM.NE E GESTIONE ENEA	IV super 2	27.510,73
	8 1	26.808,36		IV super 1	26.404,72
	8	25.189,92		IV	25.298,71
	7	23.129,16	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	V	22.977,49
6	20.966,64	VI		21.050,63	
OPERATORE TECNICO	7	23.129,16	OPERATORE TECNICO ENEA	V	22.977,49
	6	20.966,64	OPERATORE TECNICO	VI	21.050,63
	5	19.707,60		VII	19.292,72
	4	18.592,44		VIII	18.190,09
OPERATORE DI AMM.NE E GESTIONE	7	23.129,16	OPERATORE DI AMM.NE E GESTIONE ENEA	V	22.977,49
	6	20.966,64		VI	21.050,63
	5	19.707,60	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	19.292,72
	4	18.592,44		VIII	18.190,09

Come si evince dalla tabella 10 gli importi tabellari ENEA sono generalmente superiori ai tabellari degli EPR, solo nel raffronto tra i livelli economici ENEA 8 e 6 con

i livelli EPR IV e VI risulta un incremento della retribuzione tabellare il cui costo complessivo è stimabile in € 60.572. Detto costo è stato considerato come spesa di “Norme transitorie e di primo inquadramento” al punto 3 della tabella 6 di utilizzo delle fondo per il trattamento accessorio del personale IV-VIII.

Si procede a corrispondere l’assegno ad personam nel caso vi sia differenza tra il trattamento stipendiale riconosciuto dall’ENEA e quello del comparto EPR, come da principi generali.

❖ **Art. 15 - Tabella di equiparazione**

L’equiparazione del personale ENEA al personale del comparto EPR avviene sulla base delle indicazioni fornite dalla disciplina di quest’ultimo. Per agevolare una corretta equiparazione, poi, si provvede a creare un ruolo ad esaurimento per i ricercatori e tecnologi che, attualmente inquadrati in tale profilo presso l’ENEA, siano sprovvisti del necessario titolo di studio che consente l’accesso a tali qualifiche nel comparto EPR. La creazione del ruolo ad esaurimento permette al personale ivi allocato di effettuare una carriera di tipo “orizzontale”, parametrata alla mera progressione economica, nelle fasce del personale EPR al quale si è equiparati.

Parimenti dicasi per il personale che si trovi al livello di Funzionario ENEA ed a cui venga attribuito il IV livello EPR. Anche questo personale, sprovvisto del titolo di studio, sarà collocato in un ruolo ad esaurimento.

Medesimo principio viene impiegato per il personale Collaboratore tecnico ENEA e Collaboratore di amministrazione e gestione ENEA che, se sprovvisto di titolo di studio, viene inserito in un ruolo ad esaurimento del profilo ove viene inquadrato.

Il personale Operatore tecnico ENEA, di livello economico 7, resta con lo stesso profilo ENEA e collocato al V livello del comparto EPR; lo stesso dicasi per il personale Operatore di amministrazione e gestione ENEA, inquadrato nei livelli economici 6 e 7, che viene inquadrato nei livelli VI e V del comparto EPR, mantenendo il profilo ENEA.

Il definitivo inquadramento del personale nei livelli EPR sarà oggetto di valutazione di una apposita Commissione.

❖ **Art. 16 - Norma transitoria di primo inquadramento**

La norma consente una progressiva omogeneizzazione dei due contratti di riferimento, aderendo al principio della valorizzazione del titolo di studio e della garanzia di alti livelli professionali e di studio per i profili di ricercatore e tecnologo. Di conseguenza si procede a identificare il personale con il profilo di Funzionario ENEA, già in possesso del titolo universitario del dottorato e/o di una congrua esperienza di settore, per consentire la collocazione di tali dipendenti nei profili di ricercatore e tecnologo di III livello. Tale operazione sarà a cura di un'apposita Commissione, la quale accerterà il possesso dei titoli di studio sopra menzionati, individuando l'esatto inquadramento.

❖ **Art. 17 - Disposizioni finali**

La norma opera un rinvio alla disciplina del comparto EPR, che non viene espressamente menzionata nel contenuto dell'articolato. La ragione di tale disposizione trae origine dalla superfluità di riprodurre nel contratto integrativo le medesime norme, già contenute nei CC.NN.LL. EPR e nelle disposizioni di legge di riferimento, che dovranno regolamentare il rapporto di lavoro presso l'ENEA e che si considerano non derogabili dalla contrattazione integrativa.

In particolare, nell'ambito di operatività della norma di rinvio ricadono, a solo titolo esemplificativo, istituti quali: orario di lavoro, ferie, congedi, periodi sabbatici, mobilità tra profili, l'intera materia delle relazioni sindacali.

Di rilievo appare essere la diversità di disciplina tra i due comparti relativamente proprio all'orario di lavoro ed alle ferie. Infatti, il transito dal contratto collettivo ENEA a quello EPR determina una riduzione dell'orario settimanale dalle originarie 37 ore alle 36 ore del comparto EPR e le giornate di ferie di competenza passano dai 31gg. del contratto ENEA ai 28 gg. e 26 gg. (per i neoassunti fino a tre anni di servizio) di quelli del comparto EPR.

Considerando che la retribuzione media del personale ENEA al 31.12.2010 è stimabile in € 35.052,48, tenuto conto delle giornate di ferie e delle assenze dovute da permessi retribuiti e dalla morbilità media nell'Agenzia, si può determinare che la

riduzione dell'orario di lavoro da 37 a 36 ore settimanali porta un aggravio di € 2.110.450. Mentre il risparmio derivante dalle minori giornate di ferie spettanti ai dipendenti è determinato in € 1.242.288. Pertanto il maggior costo è definito in € 868.163 che vengono coperti con i risparmi descritti al precedente punto 2.4.

❖ **CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2011**

❖ **Art. 1 – Risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale ENEA**

Con tale articolo si definiscono le risorse finanziarie a disposizione partendo da quanto già definito con i CC.NN.LL – ENEA per i quadrienni 1998/2001 e 2002/2005. Su tali risorse si applicano le limitazioni previste dalla legge 23.12.2005 n. 266 e la riduzione prevista dall'art. 67 del D.L. n. 112/2008. Le stesse sono incrementate secondo quanto previsto dai successivi Contratti Collettivi Nazionali e dai risparmi derivanti dal recupero della “Retribuzione Individuale d’Anzianità” (R.I.A.) del personale cessato.

❖ **Art. 2 – Utilizzo risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale ENEA**

Il presente articolo, come pienamente descritto nel precedente punto 2, determina la ripartizione delle risorse tra il personale che sarà inquadrato nei livelli dal I al III e quanto destinato alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale che sarà inquadrato nei livelli dal IV all’VIII.

❖ **Art. 3 - Disapplicazione degli istituti contrattuali ENEA**

In concomitanza con l’entrata in vigore del presente Contratto Integrativo, definita contrattualmente con la data del 30.12.2010, cessano di essere applicati tutti gli istituti contrattuali ENEA che vengono finanziati dal Fondo per le politiche per lo sviluppo professionale e la produttività di cui all’art. 64 del CCNL-ENEA 1998/2001.

Tra gli istituti che sono finanziati dal suindicato fondo vi è il riconoscimento, a valutazione, della progressione professionale del personale in servizio (E.A.R. parte

Dinamica). Anche se non riconosciuto economicamente, il tempo trascorso dall'ultima valutazione positiva viene considerato utile al fine della determinazione del periodo per il passaggio alla fascia stipendiale superiore per il personale che sarà inquadrato dei livelli da I al III, computato quale tempo di permanenza nel livello per il personale che sarà inquadrato dei livelli dal IV all'VIII.

❖ **Art. 4 – Trattamento accessorio per il personale dal IV al VIII livello**

L'articolo stabilisce le voci tra cui viene ripartito il fondo del trattamento accessorio del personale che sarà inquadrato nei livelli dal IV all'VIII. Gli importi, per l'anno 2011, destinati alle varie voci, sono riportati nella tabella allegata al Contratto integrativo (vedi Tabella 6).

❖ **Artt. 5, 6, 7 e 8 – Modalità e criteri di determinazione e corresponsione di specifiche indennità ENEA**

I suddetti articoli riportano le modalità e i criteri di erogazione delle indennità che continuano ad essere corrisposte al personale ENEA per specifiche attività di sperimentazione e ricerca.

La quantificazione del costo riportato nella tabella degli utilizzi del fondo 2011.

❖ **Art. 9 Valori dell'indennità di ente annuale e mensile**

L'articolo determina i nuovi valori di erogazione dell'indennità di ente annuale (Tabella 11) e istituisce, per i dipendenti ENEA dei livelli IV-VIII, l'indennità di ente mensile i cui valori sono indicati nella tabella 12.

Tabella 11

Indennità di Ente
Valori annui

Posizione Economica	Valore annuo
IV	€ 2.301,24
V	€ 2.070,28
VI	€ 1.764,71
VII	€ 1.533,76
VIII	€ 1.312,80

Tabella 12

Indennità di Ente
Valori mensili per 12 mensilità

Posizione Economica	Valore Mensile	Valore annuo
IV	€ 285,00	€ 3.420,00
V	€ 270,00	€ 3.240,00
VI	€ 245,00	€ 2.940,00
VII	€ 230,00	€ 2.760,00
VIII	€ 215,00	€ 2.580,00

❖ **Art. 10 - Modalità di utilizzazione dei residui**

L'articolo destina, in via prioritaria, i residui del fondo alla premialità prevista per il personale. Per l'anno 2011 si è definito un importo minimo da destinare a premi pari a € 1.600.000. Contestualmente è stato definito che, in caso di errata previsione negli stanziamenti per il pagamento del lavoro straordinario e delle altre indennità specifiche per l'ENEA, queste vengano coperte con i residui non spesi del fondo.

Qualora l'importo dei residui sia consistente, le parti concorderanno un'erogazione a conguaglio dell'indennità di ente mensile.

❖ **Art. 11 - Trattamento accessorio per il personale dal I al III livello**

L'articolo stabilisce le voci di utilizzazione del bilancio per il pagamento del trattamento del personale che sarà inquadrato nei livelli dal I al III. Gli importi, per l'anno 2011, destinati alle varie voci sono riportati nella tabella 8.

❖ **Art. 12 - Valori dell'indennità di valorizzazione professionale e valori dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo**

L'articolo attribuisce al personale ENEA dei livelli I-III due istituti accessori tipici del CCNL-EPR. I valori definiti sono riportati nelle successive tabelle 13 e 14.

Tabella 13

Indennità di Valorizzazione Professionale
Valori mensili per 13 mensilità

Livello	Valore Mensile	Valore annuo
I	€ 143,85	€ 1.870,05
II	€ 119,56	€ 1.554,28
III	€ 102,76	€ 1.335,88

Tabella 14

Indennità Oneri Specifici ENEA
Valori mensili per 13 mensilità

Livello	Valore Mensile	Valore annuo
I	€ 26,00	€ 338,00
II	€ 26,00	€ 338,00
III	€ 26,00	€ 338,00

❖ **Art. 13 - Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo ed indennità di responsabilità professionale**

Con il presente articolo l'ENEA recepisce le modalità di riconoscimento degli incarichi di responsabilità e direzione di strutture di particolare rilievo.

L'erogazione di tali indennità sarà proporzionata al grado di responsabilità attribuito e verrà corrisposta dopo una verifica delle effettive disponibilità nel bilancio dell'Agenzia.

❖ **Art. 14 - Indennità specifiche per il personale ENEA**

Il suddetto articolo riporta le modalità e i criteri di erogazione delle indennità ENEA che continuano ad essere corrisposte al personale per specifiche attività di sperimentazione e ricerca.

La quantificazione del costo è riportata nella tabella 8 relativamente alla spesa prevista per l'anno 2011.


❖ **Art. 15 - Modalità di utilizzo dei residui**

Qualora permangano consistenti residui non utilizzati per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III, le parti concorderanno una erogazione a conguaglio dell'indennità di oneri specifici.

❖ **Art. 16 - Clausola di salvaguardia**

L'articolo è finalizzato al contenimento della spesa nell'erogazione di trattamenti accessori, coerenti con gli importi certificati dal Collegio dei Revisori. L'eventuale

superamento di detto limite causerà una proporzionale rideterminazione dei singoli importi da erogare.



4. RIEPILOGO DEGLI ONERI CONTRATTATTUALI COMPLESSIVI

L'attuazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che vede l'omogeneizzazione dell'ENEA all'interno del Comparto degli Enti e Istituzioni di Ricerca non comporterà oneri aggiuntivi rispetto a quanto già determinato come spese di personale per l'anno 2011. Ciò in quanto, la riduzione dell'orario di lavoro da 37 ore settimanali a 36 è parzialmente compensata dalla riduzione delle giornate di ferie spettanti. La parte non compensata graverà sui risparmi consolidati di spese di personale e riduzioni di organico effettuate negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la trasformazione del trattamento accessorio, questo trova piena copertura con le disponibilità del fondo già definito dai CC.NN.LL.-ENEA dei quadrienni 1998/2001 e 2002/2005.

